REGOLAMENTO (CE) N. 158/96 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 1996

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2670/81 che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95 (2), in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 1785/81, lo zucchero C, l'isoglucosio C e lo sciroppo d'inulina non possono essere smerciati sul mercato interno della Comunità e devono essere esportati come tali anteriormente al 1° gennaio successivo alla fine della campagna di commercializzazione in causa ; che lo stesso articolo prevede inoltre la riscossione di un importo sullo zucchero C, sull'isoglucosio C e sullo sciroppo d'inulina C la cui esportazione come tali nel termine richiesto non è stata comprovata ad una data da determinare ;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero disciplinata dal regolamento (CEE) n. 1785/81 è stata estesa allo sciroppo d'inulina dei codici NC ex 1702 60 90 e 1702 90 80 ; che si applica pertanto a questo prodotto il regime delle quote di produzione previsto da tale regolamento ; che a questo scopo occorre modificare il regolamento (CEE) n. 2670/81 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/93 (4) ;

considerando che l'accordo sull'agricoltura concluso tramite i negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round ha come conseguenza, tra l'altro, lo soppressione a decorrere dal 1° luglio 1995 dei prelievi variabili all'importazione previsti dall'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ; che, per quanto riguarda la riscossione dell'importo predetto, occorre quindi determinarlo d'ora in poi facendo riferimento agli oneri all'importazione del prodotto in causa ;

considerando che, come l'esperienza dimostra, non è più giustificata la riscossione di un importo forfettario in caso di sostituzione all'esportazione di zucchero o di isoglucosio ;

considerando che il presente regolamento è conforme al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2670/81 è modificato come segue :

1) All'articolo 1, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

« 1. L'esportazione di cui all'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 si considera effettuata se :

a) fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, la prova di cui all'articolo 2 è in possesso dell'organismo competente dello Stato membro di produzione, qualunque sia lo Stato membro che esporta lo zucchero C, l'isoglucosio C o lo sciroppo d'inulina C ;

b) la dichiarazione di esportazione in causa è accettata dallo Stato membro di esportazione anteriormente al 1° gennaio successivo alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale lo zucchero C, l'isoglucosio C o lo sciroppo d'inulina C è stato prodotto ;

c) lo zucchero C, l'isoglucosio C o lo sciroppo d'inulina C ovvero un quantitativo corrispondente ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 3, ha lasciato il territorio doganale della Comunità entro il termine di 60 ogni a decorrere dal 1° gennaio di cui alla lettera b) ;

d) il prodotto è stato esportato senza restituzione né prelievo sotto forma di zucchero bianco o di zucchero greggio non denaturati o sotto forma di sciroppi ottenuti a monte dello zucchero allo stato solido di cui ai codici NC 1702 60 90 e 1702 90 99 sotto forma di isoglucosio come tale o sotto forma di sciroppo d'inulina come tale.

Salvo caso di forza maggiore, se l'insieme delle condizioni di cui al primo comma non sono soddisfatte, il quantitativo di zucchero C, di isoglucosio C o di sciroppo d'inulina C in causa è considerato come smerciato sul mercato interno.

In caso di forza maggiore, l'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio lo zucchero C, l'isoglucosio C o lo sciroppo d'inulina C è stato prodotto adotta le misure necessarie in rapporto alle circostanze addotte dall'interessato.

Qualora lo zucchero C, o l'isoglucosio C o lo sciroppo d'inulina C venga esportato a partire dal territorio di uno Stato membro diverso da quello ove è stato prodotto, dette misure sono prese previo parere, se del caso, delle autorità competenti di questo Stato membro. »

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.
(3) GU n. L 262 del 16. 9. 1981, pag. 14.
(4) GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 45.

2) All'articolo 2 :

a) al paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente :

« 1. La prova che le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono state soddisfatte dal fabbricante in causa deve essere fornita all'organismo competente dello stato membro nel cui territorio lo zucchero C, l'isoglucosio C o lo sciroppo d'inulina C è stato prodotto, anteriormente al 1° aprile successivo alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale è stato prodotto. » ;

b) al paragrafo 2, primo comma, il testo della lettera c) è sostituito dal testo seguente :

« c) di una dichiarazione del fabbricante attestante che lo zucchero C, l'isoglucosio C o lo sciroppo d'inulina C è stato prodotto dal medesimo. » ;

c) al paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente :

« Tuttavia, in sede di esportazione, il fabbricante in causa può sostituire lo zucchero C con un altro zucchero bianco come tale del codice NC 1701 oppure sostituire l'isoglucosio C con un altro isoglucosio dello stesso tenore di fruttosio, sempreché siano stati prodotti da un altro fabbricante stabilito nel territorio dello stesso Stato membro. » ;

d) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente :

« 3. Quando lo zucchero C, l'isoglucosio C o lo sciroppo d'inulina C prodotto da un fabbricante viene immagazzinato, ai fini dell'esportazione, in un silo, magazzino o serbatoio situato in un luogo esterno allo zuccherificio di tale fabbricante nello Stato membro di produzione ovvero in un altro Stato membro, in cui sono immagazzinati anche altri zuccheri, isoglucosi o sciroppi d'inulina prodotti da altri fabbricanti o dallo stesso fabbricante, senza possibilità di distinguerne l'identità fisica, la totalità degli zuccheri, degli isoglucosi o dei sciroppi d'inulina immagazzinati deve essere messa sotto controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti a quelle del controllo doganale fino all'accettazione della dichiarazione di esportazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) e deve trovarsi sotto controllo doganale a decorrere dalla data di detta accettazione. In tal caso è ammesso che un quantitativo di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo d'inulina prodotto nella Comunità corrispondente al quantitativo di zucchero C, di isoglucosio C o di sciroppo d'inulina C in causa che deve essere detenuto nello stesso silo, magazzino o serbatoio fino al momento del ritiro dal magazzinaggio sia esportato in sostituzione di questo zucchero C, di questo isoglucosio C o di questo sciroppo d'inulina C fuori dal territorio doganale della Comunità.

Quando lo zucchero bianco C del codice NC 1701 99 10 è condizionato, ai fini dell'esportazione, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg di prodotto e si trova incluso in un pacco contenente altri prodotti alimentari per essere esportato, per conto dell'impresa produttrice di tale zucchero C, da un'organizzazione di beneficienza riconosciuta, tale operazione può essere considerata quale sostituzione ai sensi del paragrafo 2. ».

3) All'articolo 3 :

a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

« 1. Per i quantitativi che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, sono stati smerciati sul mercato interno, lo Stato membro interessato riscuote relativamente allo zucchero C per 100 kg di zucchero bianco o greggio secondo il caso, relativamente all'isoglucosio C per 100 kg di sostanza secca e relativamente allo sciroppo d'inulina per 100 kg di sostanza secca espressa in equivalente zucchero/isoglucosio, un importo pari alla somma :

— degli oneri all'importazione più elevati applicabili al prodotto considerato nel periodo comprendente la campagna di commercializzazione durante la quale lo zucchero C, l'isoglucosio C o lo sciroppo d'inulina C in causa è stato prodotto e sei mesi successivi a tale campagna,
e
— di 1,21 ECU. » ;

b) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente :

« 4. Per i quantitativi di zucchero C, di isoglucosio C e di sciroppo d'inulina C che, prima di essere esportati, siano stati distrutti o avariati senza aver potuto essere recuperati, in circostanze riconosciute dall'organismo competente dello Stato membro interessato come casi di forza maggiore, l'importo corrispondente di cui al paragrafo 1 non viene riscosso. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1996.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione